

## **PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI TRICICLI E/O QUADRICICLI A PEDALI E/O ELETTRICI (PRIVI DI MOTORE A SCOPPIO) PER IL TRASPORTO DI PERSONE c/o IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO - Codice C.I.G. 43055078C4**

La Vs. spettabile società è invitata a partecipare alla presente procedura secondo le modalità di seguito riportate.

### **Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO**

AFC Torino S.p.A. indice una procedura in economia da esperire ai sensi dell’ art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture e dell’art. 8 del Regolamento per le Spese in Economia adottato da AFC il 30/11/2011, per l’affidamento del **servizio di noleggio a caldo di tricicli e/o quadricicli a pedali e/o elettrici (privi di motore a scoppio) per il trasporto di persone.**

I veicoli dovranno essere condotti da personale dell’appaltatore e disporre di almeno 2 posti passeggeri oltre al conducente, provvisti di tettoia e/o altra copertura. Gli stessi dovranno essere integri, perfettamente funzionanti e privi di qualsiasi difetto estetico, dovranno inoltre essere sempre in perfetto stato di pulizia e manutenzione.

Il servizio dovrà essere svolto presso il cimitero Monumentale di Torino negli orari di apertura al pubblico.

I mezzi da mettere a disposizione in contemporanea sono: n. 2 nelle giornate di giovedì e n. 4 nelle giornate di sabato, domenica e festivi.

Per il periodo della Commemorazione dei defunti, dal 25/10/2012 al 2/11/2012, il servizio dovrà essere garantito con complessivi n. 4 veicoli e dovrà svolgersi giornalmente

I mezzi saranno a disposizione dei visitatori che ne vorranno usufruire e che dovranno essere accompagnati alle destinazioni interne al cimitero monumentale senza alcuna richiesta di compenso. I conducenti non potranno richiedere e dovranno altresì rifiutare qualsivoglia spontanea donazione.

### **Art. 2 – DURATA ED AMMONTARE DELL’APPALTO**

L’appalto avrà durata annuale, con possibilità di estensione all’anno successivo, decorrente dalla data della determinazione di approvazione delle risultanze di gara (o dal relativo provvedimento di esecuzione anticipata).

**L’importo annuale posto a base di gara è di Euro 70.000,00 oltre I.V.A. al 21% con un totale per il biennio di 140.000,00 oltre I.V.A**

La decisione circa l’estensione al secondo anno sarà assunta da AFC in totale autonomia e comunicata all’aggiudicatario entro il bimestre antecedente la scadenza del primo anno.

L’eventuale decisione di non estendere il servizio al secondo anno non sarà sindacabile dall’aggiudicatario che non potrà avanzare alcuna pretesa o richiesta di compenso o qualsivoglia indennizzo per l’anno non attivato.

### **Art. 3 – CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE**

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso a favore del concorrente che avrà offerto, sull’importo annuale a base di gara (**70.000,00**), il ribasso percentuale più conveniente per la stazione appaltante.

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta valida. AFC Torino S.p.A. in ogni caso si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

AFC si riserva il ricorso alla procedura di cui all’art. 57 d. lgs. 163/2006.

### **Art. 4 – POLIZZA ASSICURATIVA**

L’aggiudicatario, prima dell’inizio dell’esecuzione, dovrà sottoscrivere idonea polizza assicurativa volta da manlevare AFC da eventuali danni arrecati a beni (mobili ed immobili), a

terzi, siano essi trasportati o pedoni, o ai conducenti durante l'esercizio del servizio come meglio previsto al successivo art. 10.

## ART. 5 – PUBBLICITA'

I mezzi che saranno adibiti al servizio non potranno esporre, né sulle parti esterne della carenatura né su quelle interne (rivolte ai passeggeri), alcun tipo di pubblicità di qualsivoglia natura.

## ART. 6 – MODALITA' DELLA GARA

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura devono far pervenire alla stazione appaltante **AFC Torino S.p.A. – Ufficio Gare - corso Peschiera 193 – 10141 Torino** - entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 15 GIUGNO 2012** (**l'orario di apertura dell'ufficio deputato a ricevere le domande è il seguente: dal lunedì al giovedì: 8-16.30 il venerdì: 8-14,00**) pena l'esclusione, un **plico** sigillato, recante all'esterno **il nome o la ragione sociale del concorrente e la scritta "CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI TRICICLI E/O QUADRICICLI A PEDALI E/O ELETTRICI (PRIVI DI MOTORE A SCOPPIO) PER IL TRASPORTO DI PERSONE c/o IL CIMITERO MONUMENTALE DI TORINO"**.

Il plico dovrà contenere al suo interno la **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** ed una busta sigillata recante all'esterno la dicitura: **OFFERTA ECONOMICA**.

Il recapito del plico, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Non fa fede la data del timbro postale.

## ART. 7 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**", dovrà contenere:

**1) istanza di ammissione**, redatta in bollo, indirizzata ad **AFC Torino S.p.A** sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore ai sensi dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445 del 28.12.2000, contenente le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili relative a:

- a) **iscrizione** alla CC.I.AA. indicante: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, codice fiscale, partita IVA, nonché generalità degli amministratori della ditta stessa, il nominativo del Legale Rappresentante e Direttore Tecnico (è possibile presentare il relativo certificato) con indicazione delle generalità complete e codice fiscale di coloro che sono cessati dalla carica nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
- b) **di osservare le norme in** materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 626/94 e ss.mm.ii. con particolare riguardo alla normativa prevista dal d.lgs 81/08;
- c) **di non trovarsi** in una qualsiasi delle circostanze di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- d) **di conoscere** ed accettare tutte le condizioni che regolano l'appalto, previste dal capitolato speciale, relativi allegati senza riserve ed eccezioni alcune;
- e) **di aver preso visione** e di accettare integralmente il Codice etico della Società AFC Torino S.p.A. disponibile sul sito: [www.cimiteritorino.it](http://www.cimiteritorino.it);
- f) **di essere** in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12.3.1999, ovvero qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge n. 68/99;
- g) (*in alternativa*) **a) di non essere** in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure **b) di essere** a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato autonomamente offerta; oppure **c) di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

- h) **di essere in possesso** o di impegnarsi a stipulare, nel caso risultasse aggiudicatario, di idonea polizza assicurativa per il risarcimento dei danni arrecati a beni (mobili ed immobili), a terzi, siano essi trasportati o pedoni, o ai conducenti durante l'esercizio del servizio come meglio previsto al successivo art. 10 del presente capitolato
- i) **di accettare espressamente** che la decisione circa l'estensione del secondo anno del servizio è rimessa all'autonoma decisione di AFC e che in caso di mancata attivazione non potrà pretendere alcun compenso o qualsivoglia indennizzo;
- j) **indicazione** delle parti del servizio che eventualmente intende subappaltare;
- k) **di avere svolto**, nei tre anni antecedenti (2011-2010-2009) servizi di noleggio a mezzo di tricicli e/o quadricicli a pedali e/o elettrici (privi di motore a scoppio) per il trasporto di persone per un importo complessivo pari almeno a € 15.000,00 oltre iva;
- l) **di autorizzare** la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90. Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste degli altri concorrenti di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve invece presentare una apposita dichiarazione in busta chiusa riportante la dicitura "Contiene dichiarazione ex art. 13, e 5 D. Lgs. n° 163/06 con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l'accesso agli atti, atteso che le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta economica o dei giustificativi di prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il concorrente deve precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del D. Lgs. 10/02/2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale).

**2) Originale comprovante** il versamento del deposito cauzionale provvisorio di **1.400,00 (2% dell'importo previsto per il solo 1° anno)** euro in contanti, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e 107 del D.P.R. n. 554/99, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Polizze e fideiussioni dovranno avere validità non inferiore a 180 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'offerta e contenere tutte le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

**Dovrà essere, altresì, presentato a pena di esclusione l'impegno di un fideiussore, di cui all'art. 75 comma 8 del citato Decreto, a rilasciare la garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, la cauzione definitiva potrà essere rilasciata esclusivamente da azienda di credito autorizzata, assicurazioni autorizzate a norma di legge o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.**

**Inoltre le predette fidejussioni dovranno prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria è ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000. A tal fine l'istanza dovrà essere corredata dal relativo certificato o copia ovvero contenere una apposita dichiarazione, successivamente verificabile, attestante "di essere in possesso della documentazione, rilasciata da organismi accreditati, prevista dall'art. 75, comma 7 d.lgs. n. 163/2006 in materia di sistemi di qualità e di poter pertanto usufruire della riduzione del 50% della cauzione".

*Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere il suddetto certificato o effettuare la predetta dichiarazione per usufruire della riduzione, inoltre la*

## **AFC Torino S.p.A.**

*polizza o fideiussione mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria, dovrà, a **pena di esclusione**, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.*

**3) Non** e' previsto il versamento a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.

In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna delle imprese associate dovrà produrre la documentazione e le dichiarazioni richieste al punto 1) nonché sottoscrivere l'offerta economica la quale dovrà, ove non già dichiarato in istanza:

- indicare l'impresa qualificata come mandataria;
- specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese;
- contenere l'impegno che in caso di aggiudicazione, le imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre (i quali consorziati dovranno anch'essi presentare relativa istanza); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

### **ART. 8 OFFERTA ECONOMICA**

La busta con la dicitura **OFFERTA ECONOMICA, sigillata**, deve contenere un'offerta redatta in carta semplice conformemente al modello allegato al presente capitolato (allegato 1), in lingua italiana, deve essere validamente sottoscritta dal legale rappresentante e vincola il concorrente per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta medesima. L'offerta economica deve indicare, in cifre e in lettere, **il ribasso percentuale unico** sull'importo annuale a base di gara (**70.000,00**). Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il ribasso espresso in cifre e in lettere, sarà ritenuto valido il ribasso più vantaggioso per l'amministrazione. Le offerte duplici, redatte in modo imperfetto o indeterminate, parziali, plurime, condizionate saranno considerate nulle.

**Non sono ammesse offerte al rialzo.**

L'offerta deve essere redatta in conformità a quanto prescritto al presente articolo.

In caso di mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, la medesima verrà dichiarata decaduta e l'appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni e delle spese derivanti dall'inadempimento e le comunicazioni alle competenti autorità.

**La Stazione Appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs 163/2006, dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.**

### **ART. 9 - PROCEDURA**

Il giorno **18 giugno 2012 alle ore 14.00**, presso **AFC Torino S.p.A. in corso Peschiera 193, 10141** Torino si procederà, in presenza del pubblico, all'apertura dei plichi ed all'esame della documentazione richiesta ai fini dell'ammissibilità alla gara; si procederà quindi all'ammissione o all'esclusione dalla gara dei concorrenti a cui farà seguito il sorteggio ex art. 48 d. lgs. 163/2006 per la verifica del possesso dei requisiti di capacità professionale. In successiva seduta pubblica si darà conto dell'esito di siffatta verifica e si procederà all'apertura delle offerte economiche ed all'aggiudicazione fatto salvo l'eventuale rinvio della

gara per la valutazione della congruità delle offerte, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

Per eventuali ulteriori informazioni il concorrente potrà fare riferimento al seguente ufficio:  
tel. 011/0865655; fax 01119683609

### **ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA, POLIZZA ASSICURATIVA e RESPONSABILITA'**

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, con le modalità di cui all'art. 113 del Codice Unico Appalti.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10% e al 20% si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 113 D. Lgs. 163/06 e s.m.i..

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 9000.

Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10/06/1982, n. 349 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la validità fino a comunicazione di svincolo.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

Detta cauzione verrà restituita alla ditta aggiudicataria al termine del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione.

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l'adempimento delle condizioni contrattuali, l'AFC Torino S.p.A. potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.

L'aggiudicatario dovrà altresì produrre **polizza di responsabilità civile** professionale con un massimale almeno pari a € 2.500.000,00 emessa da una Compagnia di Assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'U.E; qualora l'aggiudicatario sia già in possesso di polizza di responsabilità civile con un massimale almeno pari a € 2.500.000,00 sarà necessaria la produzione di copia conforme della stessa con allegata appendice della Compagnia di Assicurazioni contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto del presente appalto.

L'aggiudicatario assume in proprio, tenendone sollevata AFC, ogni responsabilità risarcitoria e le obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione del servizio. In ogni caso è a carico dell'affidatario l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte le misure e delle cautele necessarie per evitare il verificarsi di danni di qualsiasi genere alle persone, a beni mobili e immobili. Ogni più ampia responsabilità in caso di inconvenienti e di infortuni ricadrà sull'affidatario restandone pertanto pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione.

L'affidatario assume la responsabilità di ogni danno subito da AFC ed a terzi a causa di incidenti, danneggiamenti o distruzioni, verificatesi nel corso dell'esecuzione del servizio, ed è tenuto, a suo completo carico e senza la possibilità di richiedere alcun rimborso a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti eventualmente danneggiati nell'espletamento del servizio, fatte salve ipotesi evidenti di vandalismo riconosciute dalle parti.



## ART.11 - SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto nei modi e termini di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Senza l'autorizzazione dell'AFC Torino S.p.A. è vietato alla ditta aggiudicataria di cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato.

Il subappalto senza il consenso o qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere all'AFC Torino S.p.A. il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

## Art. 12 - PERSONALE

L'appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze personale numericamente e professionalmente idoneo e dovrà indicare il contratto nazionale di lavoro di comparto in cui detto personale è inquadrato.

Durante l'esecuzione del servizio il personale addetto dovere dovrà tenere un comportamento educato e conforme alla natura del servizio e del luogo, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari in materia e delle prescrizioni del presente capitolato. L'abbigliamento dovrà tener conto del luogo in cui detto servizio sarà reso.

L'appaltatore, su motivata richiesta di AFC, dovrà sostituire o sospendere il personale inidoneo o che si sia reso responsabile di irregolarità o comportamenti non conformi alle prescrizioni.

## ART.13 - SANZIONI

L'inosservanza delle prescrizioni, salvo più gravi e specifiche sanzioni previste da specifiche norme di legge, renderà passibile l'appaltatore di una sanzione da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 500, che potrà essere irrogata dalla stazione appaltante, in via amministrativa con semplice lettera motivata, a seguito di contestazione di addebito a cui l'appaltatore potrà controdedurre entro dieci giorni dal ricevimento, per le sottoindicate fattispecie:

<b>fattispecie</b>	<b>Da euro</b>	<b>Ad euro</b>
comportamento non confacente alla peculiarità del servizio	100	200
carente stato di pulizia o di manutenzione del singolo mezzo:	50	100
danni causati a terzi per negligenza o imperizia, oltre al risarcimento dei danni stessi - in funzione della gravità del danno materiale o morale arrecato;	200	500
Impiego di personale con abbigliamento non conforme alla natura del servizio e del luogo	50	100
per ciascun dipendente che abbia accettato atti di liberalità, mance o regalie a prescindere dall'eventuale esistenza di vantaggi per sé o per altri:	300	
altri inadempimenti che abbiano leso la corretta esecuzione del servizio o il suo decoro per i quali non sia prevista diversa penalità	100	300

Per negligenza si intende ogni comportamento (del singolo addetto o dell'appaltatore) che causi disservizi o danni morali e sia addebitabile a trascuratezza, trasgressione delle regole, imperizia, disorganizzazione, mancanza di professionalità ad insindacabile giudizio di AFC.

Le suddette penalità sono cumulabili, fatti salvi altri provvedimenti di natura legale, giuridica o contrattuale; il loro ammontare verrà dedotto dall'importo della successiva fattura ammessa in liquidazione.

Quando l'importo complessivo delle penali applicate è superiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile dell'esecuzione del contratto può proporre la risoluzione del contratto.

Qualora la ditta non provveda entro ventiquattro ore dall'invio tramite fax delle contestazioni a rendere il servizio conforme al Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte di AFC Torino, nonché richieste di risarcimento danni materiali e morali.

E' fatta salva comunque la facoltà di risolvere il contratto nel caso di gravi violazioni, reiterate contestazioni, nonché inadempienze nell'espletamento del servizio.

**Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non provvedesse al pagamento delle penali, l'Amministrazione potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva.**

**Nel caso di grave inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla Ditta aggiudicataria e/o derivanti dalle norme in vigore e fatti salvi i maggiori diritti, AFC procederà all'incameramento della cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.**

**L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di affidare il servizio ad altra impresa, a carico ed a maggiori spese dell'aggiudicatario inadempiente.**

**Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'appaltatore, la AFC si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.**

### **Art. 14 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Le fatture, in regola con le vigenti disposizioni di legge e contenenti tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista (n. ordine, codice fornitore, ecc.), potranno essere emesse ad avvenuta verifica con esito positivo da parte dell'Amministrazione.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni f.m.d.f. dalla presentazione delle fatture, fatta salva la certificazione di regolarità delle forniture e della correttezza contributiva (D.U.R.C.).

L'AFC Torino S.p.A. si riserva di richiedere agli organi competenti o all'appaltatore, nel corso della durata dell'appalto, la certificazione di regolarità contributiva (DURC) dell'appaltatore, di cui al combinato disposto dell'articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e dell'art.118, d.lgs.163/06, prima dell'emissione del mandati di pagamento.

Non saranno ammessi al pagamento le prestazioni effettuate irregolarmente e in contraddizione alle disposizioni emanate dal Servizio Cimiteri o non conformi al presente capitolato.

Si precisa che in base alla vigente normativa "Piano straordinario contro le mafie" l.136/10 s.m.i. per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art.3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art.3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 della legge n.136/10 s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto di appalto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento

dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi, ai sensi del comma 9 dell'art.3 della l.136/10 s.m.i., una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art.1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane Spa. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/10 s.m.i., procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG e il CUP.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi (comma 7 art. 3, l.136/10 s.m.i.).

Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi all'appalto, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti e consulenti e dei fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla AFC Torino S.p.A. la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio dedotto in contratto e con riferimento ad esso, dovrà fornire alla AFC Torino S.p.A. periodicamente (ogni tre mesi), a comprova della regolarità retributiva dei propri lavoratori, autodichiarazione dell'Appaltatore attestante la regolarità retributiva, asseverata da un consulente del lavoro iscritto all'albo professionale.

### **Art. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

A pena di nullità, è vietato al soggetto aggiudicatario cedere il contratto di cui al presente appalto, ai sensi dell'art.118, comma 1, secondo periodo del D.Lgs.12.04.2006, n.163, fatto salvo quanto previsto nell'art.116 del medesimo D.Lgs. 12.04.2006, n.163, sulle cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

### **Art. 16 - RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO**

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di poter recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e accertamento della loro regolare esecuzione. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione al fornitore del servizio, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

La Stazione Appaltante si riserva altresì il diritto di procedere alla risoluzione del contratto qualora nei confronti del fornitore del servizio ricorrano le seguenti circostanze:

- sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3, L. 27.12.1956, n.1423, ed agli art. 2 e ss. della L. 31.05.1965, n.575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, subappaltatori, fornitori, lavoratori o altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- produzione di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- grave inadempimento, grave irregolarità, grave negligenza e grave ritardo alle obbligazioni assunte nel contratto, tale da comprometterne la regolare esecuzione;
- fallimento del fornitore.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria ed il risarcimento dei maggiori danni conseguenti.



### **ART. 17 - VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti da capitolato.

Nei sessanta giorni successivi, l'Amministrazione appaltante potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10 sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità, di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e s.m.i..

In caso di fallimento dell'appaltatore monosoggettivo trova applicazione l'art.81, commi 1 e 2, della legge fallimentare (rd 267/42 smi). In caso di fallimento dell'appaltatore "gruppo" trova applicazione l'art.37, commi 18 e 19, d.lg.163/06.

Salvo quanto disposto dai precedenti commi, in caso di morte del titolare di impresa individuale, sarà pure facoltà della stazione appaltante di scegliere, nei confronti del soggetto successore, tra la continuazione e la risoluzione del contratto, previa verifica della persistenza dei requisiti richiesti in sede di gara.

Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione parziale o totale del contratto fa sorgere nella stazione appaltante il diritto alla risoluzione del contratto, senza ricorso ad atti giudiziari con incameramento della cauzione provvisoria e risarcimento dei danni.

Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della natura giuridica dell'appaltatore, diverse da quelle di cui al comma 1 devono essere comunicate e documentate, entro 30 giorni, alla stazione appaltante, la quale provvederà alle verifiche e determinazioni del caso.

### **ART. 18 - OBBLIGHI E ONERI E ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AGGIUDICAZIONE**

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante procederà alla verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in istanza. La mancata presentazione delle documentazioni, delle attestazioni o la grave e ripetuta difformità o inidoneità di quanto presentato e verificato rispetto ai requisiti prescritti dal presente capitolato, saranno presupposto legittimo di decadenza dell'aggiudicazione definitiva.

La stazione appaltante provvederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva efficace all'aggiudicatario, fissando un termine (pari a otto giorni) per la presentazione degli altri documenti necessari alla stipulazione del contratto.

La mancata presentazione delle documentazioni di natura contrattuale richieste o la grave e ripetuta difformità o inidoneità delle stesse rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, saranno presupposto legittimo di decadenza dell'aggiudicazione definitiva efficace.

Decorso il termine dilatorio di cui all'art. 11 c. 10 d. Lgs. 163/2006, **previa** verifica dei requisiti posseduti e previa costituzione della cauzione provvisoria, la stazione appaltante provvederà a invitare l'aggiudicatario alla stipula del contratto, assegnando un termine (non inferiore a cinque giorni) per la stipulazione. Ove l'aggiudicatario si rifiutasse di stipulare il contratto, la stazione appaltante potrà provvedere alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione, con conseguente incameramento del deposito cauzionale, ferme le eventuali responsabilità precontrattuali o extracontrattuali in capo all'aggiudicatario.

L'aggiudicatario per la stipulazione dovrà essere in regola con il DURC. La stazione appaltante, in caso di incompletezza o difformità delle documentazioni presentate, ne darà comunicazione all'aggiudicatario, assegnando un nuovo termine per la presentazione o integrazione delle stesse non inferiore a cinque giorni. In caso di mancata presentazione, ovvero in caso di gravi o ripetuti ritardi o difformità, la stazione appaltante potrà procedere senza formalità di sorta alla dichiarazione di decadenza dell'aggiudicazione definitiva efficace, con il conseguente incameramento della cauzione provvisoria.

L'avvio della fornitura dovrà avvenire dalla data di stipulazione del contratto, ovvero in caso di esecuzione anticipata, dal ricevimento dell'ordine di servizio di avvio del responsabile del procedimento, successivo all'aggiudicazione definitiva efficace.

In caso di particolare urgenza e nelle more della stipulazione del contratto, la stazione appaltante potrà provvedere all'affidamento anticipato ai sensi dell'art. 11 comma 9 del d.lgs 163/06.

La stazione appaltante si riserva in ogni momento di effettuare con proprio personale incaricato sopralluoghi e controlli per la verifica della sussistenza dei requisiti e dei presupposti documentati dall'appaltatore, nonché della corretta organizzazione. In caso di difformità, la stazione appaltante potrà provvedere all'applicazione di tutte le sanzioni previste dal presente Capitolato, e, in quanto ne ricorrano i presupposti, alla revoca del servizio consegnato nelle more della stipula del contratto, ovvero alla risoluzione ex art.1662 c.c. del contratto già stipulato con incameramento della cauzione provvisoria, fermo il risarcimento degli eventuali danni.

La Stazione appaltante provvederà al controllo del rispetto dei termini e delle modalità di svolgimento di cui al presente capitolato, riservandosi di effettuare puntuali rilevazioni in merito al corretto svolgimento in termini di efficacia ed efficienza.

I rapporti amministrativi e di servizio fra l'appaltatore e la stazione appaltante si svolgeranno attraverso il competente Ufficio sito in Torino C.so Peschiera 193

Fermo quanto stabilito nelle precedenti disposizioni, in ogni caso qualora l'appaltatore risulti responsabile di gravi omissioni nell'adempimento dei suoi obblighi, la stazione appaltante potrà sempre procedere alla risoluzione del contratto ex artt. 1454 e 1662 c.c.

### **ART. 19 - DOMICILIO E LOCALI**

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio a tutti gli effetti in Torino o in provincia

### **ART. 20 - INFORMATIVA E NORMATIVA SULLA PRIVACY**

Ai fini dell'Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per quanto riguarda i dati forniti per l'espletamento della gara, in osservanza di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la AFC Torino S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:

- il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è necessario per la partecipazione alla gara; pertanto la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di partecipare alla stessa o la decadenza dell'aggiudicazione;
- i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati;
- gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento;
- Responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante di AFC Torino S.p.A..

L'appaltatore cui verrà aggiudicata la gara verrà nominato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/03, responsabile del trattamento dei dati limitatamente al trattamento di dati personali effettuato in esecuzione dell'incarico conferito dall'AFC Torino S.p.A.; in questa veste l'appaltatore dovrà:

- osservare il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni impartite da AFC Torino S.p.A.;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- attuare gli obblighi di informativa nei confronti degli interessati;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni degli articoli da 31 a 36 e Allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di ogni altra disposizione in materia.
- Il Responsabile e i suoi incaricati sono obbligati a rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati anche oltre i limiti temporali di vigenza dell'affidamento dell'appalto.

### **ART. 21 - CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE**

Ai sensi dell'art.241, comma 1 bis del d.lgs.163/06, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà alcuna clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 239 e 240 del d. lg. 163/06, sono devolute esclusivamente al Tribunale civile di Torino.

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dottor Giancarlo SATARIANO